



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (40) - aggiornamento

Verbale di misurazione e di verifica

Aggiornata al 13 settembre 2021

Domanda:

- a) Può un organo di controllo indipendente, nell'ambito di un controllo di collaudo di cui all'articolo 35 capoverso 3 OIBT, firmare il verbale di misurazione e di verifica redatto dall'installatore elettricista per attestare la conformità dell'impianto, come avviene nel caso del rapporto di sicurezza, oppure deve essere steso un nuovo verbale di misurazione e di verifica?
- b) È obbligatorio riportare nel verbale di misurazione e di verifica steso nell'ambito di un controllo periodico tutte le misurazioni effettuate per ogni circuito elettrico?
- c) Nell'ambito dei controlli periodici certi organi di controllo indipendenti annotano nel verbale di misurazione e di verifica la misurazione peggiore per una serie di circuiti elettrici. Ciò permette di farsi un'idea dello stato dell'impianto. Un gestore di rete ha il diritto di chiedere tutte le misurazioni?
- d) Nell'ambito dei controlli periodici è sufficiente la firma dell'organo di controllo indipendente sul rapporto di sicurezza per attestare la conformità dell'impianto?
- e) In quali casi bisogna redigere un verbale di misurazione e di verifica?
- f) Un gestore di rete chiede che con ogni rapporto di sicurezza gli venga consegnato regolarmente anche il verbale di misurazione e di verifica. Questa richiesta è ammissibile?
- g) Un gestore di rete dichiara di voler accettare solo i rapporti di sicurezza e verbali di misurazione e di verifica inviati in formato elettronico. Questa richiesta è ammissibile?

Risposta:

- a) No, l'organo di controllo indipendente può firmare il verbale se i dati in esso contenuti sono corretti. Non deve essere redatto un nuovo verbale di misurazione e di verifica.
- b) No. Nell'ambito di un controllo periodico si devono verificare e misurare tutti i circuiti elettrici, ma è sufficiente inserire nel verbale di misurazione e di prova i dati relativi alla linea di alimentazione e il circuito terminale maggiore e quello più lontano. I risultati delle altre misurazioni devono tuttavia essere presentati, su richiesta, al gestore di rete.



- c) Come già affermato nella risposta alla domanda b), sono sufficienti misurazioni complessive. Il gestore di rete non può avere interesse a ricevere pagine di dati. Il verbale di misurazione e di verifica deve tuttavia essere compilato in modo tale che i dati siano di facile interpretazione. In caso di dubbi sulla qualità del rapporto di sicurezza e del relativo verbale di misurazione e di verifica, il gestore di rete può svolgere un controllo saltuario.
- d) Sì, tuttavia l'organo di controllo indipendente deve firmare anche l'annesso verbale di misurazione e di verifica.
- e) Il verbale di misurazione e di verifica contiene i risultati dei controlli eseguiti. Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione, esso deve essere redatto per i seguenti controlli: prima verifica durante la realizzazione (art. 24 cpv. 1 OIBT), controllo finale (art. 24 cpv. 2 OIBT), controllo di collaudo (art. 35 cpv. 3 OIBT), controllo periodico (art. 36 OIBT) e controllo saltuario (art. 39 cpv. 1 OIBT).
- f) Ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 lettera e OIBT il rapporto di sicurezza deve contenere anche i risultati del controllo finale interno all'impresa di cui all'articolo 24 OIBT. Pertanto il verbale di misurazione e di verifica, che contiene tali risultati, è parte integrante del rapporto di sicurezza. Poiché il gestore di rete è tenuto a conoscere lo stato degli impianti elettrici a bassa tensione presenti nel proprio comprensorio e deve poterlo dimostrare (cfr. art. 26 LIE), egli può esigere sistematicamente l'inoltro dei verbali di misurazione e di verifica. È sua responsabilità verificare la plausibilità di questi ultimi e disporre eventuali provvedimenti, quali i controlli saltuari, conformemente all'articolo 38 capoverso 1 OIBT. Anche qualora il gestore di rete non richieda sistematicamente i protocolli di misurazione e di verifica, è comunque tenuto a verificare i rapporti di sicurezza ricevuti e a richiedere, se necessario, il protocollo di misurazione e di verifica nonché eventuale altra documentazione (cfr. art. 38 cpv. 2 OIBT).
Questa nuova prassi è giustificata, visto che dopo l'entrata in vigore della OIBT la maggior parte dei rapporti di sicurezza può ormai essere trasmessa per via elettronica. L'onere aggiuntivo è pertanto quasi nullo.
- g) Il gestore di rete deve accettare anche i rapporti di sicurezza e gli annessi verbali di misurazione e di verifica consegnatigli in formato cartaceo, nonostante nell'era della digitalizzazione ciò possa comportare maggiore lavoro. La OIBT non precisa la forma per la consegna di questi documenti; l'unico criterio da rispettare è che il rapporto di sicurezza sia conforme ai requisiti fissati all'articolo 37 OIBT.